

1. Titolo.**EXPONI NOBIS**

Sono le due parole con le quali si inizia la Bolla XXXVI del *Bullarium Religionis Scholarum Piarum* (Madrid, 1899), corrispondente alla 160^a del Papa Innocenzo XI, emanata nell'anno 1686. Nel suddetto *Bullarium*, come sottotitolo, se ne indica in sintesi l'argomento: *Declaratur, Clericos Regulares Pauperes Matris Dei Scholarum Piarum capaces esse possidendi.*

2. Presentazione

Si tratta di una breve Bolla, complessivamente un preambolo e 4 punti, ma non priva di importanza per il superamento di un ostacolo che condizionava notevolmente lo sviluppo dell'Ordine, dopo la sua piena restaurazione avvenuta con la Bolla "*Ex iniuncto nobis*" del Papa Clemente IX del 1669. La mancanza di capacità giuridica a possedere "beni", conseguenza della "*somma povertà*" voluta dal Fondatore all'inizio delle Scuole Pie, nelle mutate situazioni dei tempi rendeva difficile non solo aprire nuove Case, ma anche mantenere adeguatamente le vecchie fondazioni.

Ad affrontare il problema per primo fu il *P. Giovanni Carlo Perrone*, (1640-1685), sesto Superiore Generale dal 1677 al 1685, che tra le varie importantissime iniziative per una completa restaurazione della vita religiosa e delle attività dell'Ordine, trattò anche il tema della povertà, proponendo una nuova formula, che consentisse di conservare un'assoluta fedeltà alla volontà del Fondatore da parte dei singoli religiosi, ma anche di aprirsi al nuovo per l'espansione dell'Ordine senza impedimenti burocratici provenienti da strutture superate.

Il tema della povertà fu, sin dall'inizio della Congregazione delle Scuole Pie, un punto delicato sia per le sue implicazioni ideologiche che pratiche. La destinazione preferenziale ai ragazzi poveri dell'opera calasanziana esige una coerente testimonianza di povertà da parte dei religiosi; per questo si chiese e ottenne il riconoscimento di una *povertà somma, che non consentiva né alle singole persone dei religiosi, né alle Case di avere "proprietà di beni"*. All'Ordine delle Scuole Pie furono estesi i privilegi propri degli Ordini religiosi "mendicanti", e con la Bolla citata del Papa Clemente IX furono nuovamente riconosciuti all'atto della reintegrazione nella forma giuridica originaria. Nel Capitolo Generale del 1677, che elesse a Superiore Generale il 37enne P. Giovanni Carlo Perrone, furono prese alcune misure specifiche sulla povertà, in base alle quali si raccomandava ai singoli religiosi la fedeltà alla povertà nella sua purezza primitiva, e nello stesso tempo si raccomandava ai Superiori che non facessero mancare nulla di quanto fosse necessario ai singoli religiosi e si raccomandava ai sudditi, che si lamentavano della povertà, che non esigessero di più di quello che la professione della povertà potesse consentire.

Il P. Perrone, pur essendo sempre fedele allo spirito del Fondatore per quanto si riferiva alla povertà, spinto dall'esperienza e dalle esigenze dei nuovi tempi, e soprattutto rilevando gli inconvenienti provenienti dalla mancanza di capacità giuridica di possedere beni in comune estesa allo stesso Ordine, decise di cercare una nuova formula di povertà religiosa e si industriò energeticamente perché tale diritto fosse riconosciuto a tutto l'Ordine. Riteneva che solo in questo modo avrebbero potuto conservarsi le vecchie fondazioni e aprirne delle nuove, tanto più che la Santa Sede non permetteva più fondare Case senza un adeguato sostegno economico per le persone e per le opere.

Quando la morte lo colse ad appena 45 anni di età nell'aprile del 1685, la questione non era stata ancora chiusa; per cui passò tra le urgenze del nuovo Generale, *P. Alessio Armini* (eletto nel maggio dell'anno seguente 1686, dopo un anno di Vicariato), che si affrettò a completare l'iter della richiesta presso la Curia Papale.

La decisione pontificia giunse col Breve *Exponi Nobis* del 3 settembre dello stesso anno 1686.

3. Il testo.

INNOCENTIUS XI

AD FUTURAM REI MEMORIAM

Recentemente il diletto figlio Sigismondo di S. Silvesrio, Assistente e Procuratore Generale della Congregazione dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, Ci ha esposto che i nostri dilette Figli Chierici Regolari della stessa Congregazione, riuniti nel loro Capitolo Generale, che è stato celebrato in quest'anno 1686, hanno stabilito di chiedere a Noi e a questa Santa Sede una dichiarazione, in base alla quale l'essenza della loro Povertà venga intesa secondo la forma prescritta dal Concilio Tridentino (cap. III, sess. 25 de Regularibus), giacché la suddetta Congregazione è stata eretta dopo la celebrazione di detto Concilio. Per questo motivo il suddetto Sigismondo, Assistente e Procuratore Generale, a nome di tutta la Congregazione, ha rivolto a Noi una umile supplica perché Ci degniamo con la nostra Apostolica benevolenza di provvedere opportunamente secondo quanto sopra esposto.

1. Per tanto Noi, volendo favorire con speciali doni e grazie la detta Congregazione, ed assolvere le singole persone della stessa Congregazione da qualunque vincolo di scomunica, sospensione e interdetto, e altre sentenze ecclesiastiche, censure, e pene inflitte per qualunque circostanza o causa in forza del diritto o di sentenze giurisdiziarie, in cui fossero per qualunque motivo implicati, e ritenendole assolte, essendo pienamente disposti ad accogliere tal richieste, col consiglio dei nostri Venerabili Fratelli Cardinali di S. R. Chiesa incaricati degli affari e delle consulte dei Viescovi e Regolari, con la nostra Apostolica Autorità, a tenore della presente Lettera dichiariamo che la predetta Religione o Congregazione delle Scuole Pie è capace di possedere¹ secondo la forma del Sacro Concilio Tridentino, salva sempre, tuttavia, l'autorità della Congregazione dei menzionati Cardinali.
2. Decretiamo che la presente Lettera sia sempre stabile, valida ed efficace e che lo sarà anche per il futuro, e che abbia pieno e completo effetto e che, sotto tutti i riguardi, sia di grandissima utilità a loro e a quanti interessa e in futuro in qualche modo interesserà.

¹ Circa la "somma povertà" voluta dal Calasanzio, sono moltissimi i brani delle sue lettere che la raccomandano vivamente. Ne stralciamo uno da una lettera del 30 maggio 1642, che richiama esplicitamente le Costituzioni su questo delicato argomento: "*Le nre Costit.ni apertamente dispongono che non possiamo possedere stabili, né haver entrata ferma per qualsivoglia titolo, né tampoco succedere ad alcuno come heredi, e tutto questo perché professiamo somma povertà, e l'Istituto nro ricerca pace e carità con tutti gl'uomini quanto per noi si puole secondo il consiglio di S. Paolo...*"

Era in questione l'accettazione di alcune eredità nella città di Chieti; pur potendo dispensare dalla norma delle Costituzioni, il Calasanzio preferì rinunciare, anche per evitare eventuali litigi con i legittimi eredi... Queste frequenti difficoltà indussero il cambio, di cui si tratta nel presente documento.

Stabiliamo che così si debba giudicare e provvedere da parte dei Giudici ordinari e delegati e anche dagli Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico; e che non abbia alcun valore ciò che diversamente da qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza capitasse di volere disporre.

3. A ciò non sarà di ostacolo quanto sopra detto, né le Costituzioni e gli Ordinamenti Apostolici, e neppure, se ce ne fosse bisogno, gli statuti, le consuetudini, i privilegi, e gli indulti, rafforzati anche con giuramento o con qualunque altra conferma Apostolica e neppure le Lettere Apostoliche in qualunque momento concesse, confermate o rinnovate contrariamente alla presente richiesta.

A tutte e singole queste cose, ritenendo il loro contenuto più che sufficientemente espresso nel presente Breve e riportato ad verbum, pur conservando esse in futuro la loro forza, questa volta soltanto, per raggiungere l'effetto voluto, come caso specifico ed espressamente deroghiamo, nonostante qualunque cosa in contrario.

4. Vogliamo poi che alle trascrizioni e alle copie della presente Lettera, anche stampate, sottoscritte per mano di qualche pubblico notaio e munito del sigillo di una persona costituita in ecclesiastica dignità, si presti assolutamente, nel giudizio ed extra, la stessa fede che si presterebbe alla presente stessa, se fosse esibita e mostrata.

Dato a Roma presso S. Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 3 settembre 1686, decimo del Nostro Pontificato.